CORRADO
ZAMPIERI
COMUNE DI
PADOVA
25.11.2025
12:17:08
GMT+01:00

Comune di Padova

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LE POLITICHE DI GENERE E I DIRITTI CIVILI INDIVIDUALI

Approvato *con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 29/01/2024, in vigore dal 28/02/2024*

Modificato *con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 20/10/2025, in vigore dal 19/11/2025*

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Commissione....3
Art. 2 - Finalità....3
Art. 3 - Funzioni....3
Art. 4 - Composizione....4
Art. 5 - Presidente della Commissione....4
Art. 6 - Convocazione e validità delle sedute....4
Art. 7 - Sede, risorse, oneri finanziari....5
Art. 8 - Albo delle persone interessate alle politiche di pari opportunità e di genere....5
Art. 9 - Altri organismi di partecipazione....5
Art. 10 - Disposizioni finali e entrata in vigore....6

Art. 1 - Istituzione della Commissione

1. È istituita presso il Comune di Padova la Commissione consultiva comunale per le pari opportunità e per le politiche di genere (di seguito "Commissione"), in attuazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 18 dello Statuto comunale.

2. La Commissione è organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti negli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Art. 2 - Finalità

1. La Commissione propone interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta.

2. È obiettivo primario della Commissione valorizzare le esperienze di partecipazione presenti sul territorio. Per questo motivo sono previste audizioni su temi di interesse della comunità.

Art. 3 - Funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Commissione esplica le seguenti funzioni:

- legge il bilancio del Comune in chiave di genere e individua politiche di pari opportunità da proporre;
- collabora con l'Assessorato alle Pari Opportunità nel coordinamento delle azioni, delle campagne, delle giornate e delle iniziative promosse in città, valorizzando le proposte del territorio;
- promuove la cultura di genere e il rispetto del linguaggio inclusivo di genere, coinvolgendo istituzioni scolastiche e società civile. Per cultura di genere si intende un sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali; per linguaggio inclusivo di genere si intende una tipologia di linguaggio che si propone di evitare l'espressione di pregiudizi, strutturale all'utilizzo comune della lingua, attraverso l'uso di sostantivi che non siano specifici di genere;
- svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative regionali, nazionali ed europee vigenti;
- favorisce trasversalmente l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti specifici argomenti di competenza in accordo con l'assessora/e delegata/o;
- collabora con altri enti ed istituzioni presenti a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea;
- formula proposte da presentare all'Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni;
- collabora e si rapporta con i tavoli di cui all'art. 9, c. 2, lettera b.

2. La Commissione predispone:

a. un documento programmatico per l'anno successivo contenente le iniziative previste e lo presenta alla Sindaca/al Sindaco e al Consiglio comunale nei tempi utili per il suo inserimento nel Bilancio di Previsione e per la programmazione dell'Ente da parte dei settori competenti;
b. una relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Sindaca/al Sindaco e al Consiglio comunale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 4 - Composizione

1. La Commissione è formata da:
 a. due consigliere/i elette/i dal Consiglio comunale, di cui una/o di maggioranza ed una/o di minoranza;
 b. la/il Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Padova o una/un sua/o delegata/o;
 c. la/il Presidente della Consulta degli Studenti della Provincia di Padova o una/un sua/o delegata/o;
 d. la/il Presidente della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera o una/un sua/o delegata/o;
 e. otto rappresentanti delle associazioni (una/o per ogni area tematica come definite dall'art. 1, comma 3, del Regolamento del Registro Comunale delle associazioni);
 f. una/un rappresentante della Camera di Commercio;
 g. due rappresentanti designate/i tra le/i componenti dei diversi ordini professionali, di cui una/o in rappresentanza delle professioni sanitarie e una/o in rappresentanza delle altre professioni;
 h. tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali confederali più rappresentative nel territorio comunale.

2. La Presidenza della Commissione è eletta annualmente tra le/i componenti della Commissione a esclusione di quelle/i indicate/i al comma 1, lettera a) e lettera d) del presente articolo.

3. La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale, con proroga delle sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

4. Le/i componenti del Consiglio e della Giunta comunale sono invitate/i permanenti alle sedute della Commissione, con diritto di parola, senza diritto di voto.

5. La delegata/il delegato alle Politiche per le pari opportunità dell'Università degli Studi di Padova è invitata/o permanente, con diritto di parola, senza diritto di voto.

Art. 5 - Presidente della Commissione

1. Alla/al Presidente spetta:
 - convocare le riunioni della Commissione;
 - redigere l'ordine del giorno per le riunioni;
 - convocare le parti coinvolte, dopo aver predisposto e inviato loro l'ordine del giorno;
 - promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
 - farsi interprete presso la Sindaca/il Sindaco o sua/o delegata/o dei programmi e delle iniziative proposte dalla Commissione.

2. In caso di assenza o impedimento, la/il Presidente delega una/un altra/o componente della Commissione a svolgere le funzioni di presidenza.

3. La/il Presidente partecipa alle riunioni delle commissioni permanenti con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 6 - Convocazione e validità delle sedute

1. La Commissione viene convocata dalla/dal Presidente a mezzo e-mail o PEC. La Commissione ha facoltà di riunirsi in presenza, online, o in modalità mista, secondo le indicazioni della/del Presidente, in relazione alle necessità organizzative e alle circostanze contingenti.

Le/i componenti che partecipano da remoto, con strumenti informatici propri, hanno gli stessi diritti di coloro che sono presenti fisicamente, inclusi i diritti di intervento, voto e discussione.

2. La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché della sede, dell'orario e della modalità di svolgimento della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. Qualora ne facciano richiesta almeno un terzo delle persone componenti, la Commissione deve essere convocata entro dieci giorni.

4. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più una delle persone componenti. In seconda convocazione, quando ne siano presenti almeno un terzo.

5. La Commissione delibera a maggioranza delle/dei presenti. È invece necessario il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti della Commissione per l'approvazione del documento programmatico e della relazione annuale, previsti dall'art. 3 c. 2.

6. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della/del Presidente.

Art. 7 - Sede, risorse, oneri finanziari

1. La Commissione ha sede presso palazzo Moroni.

2. Gli uffici del Comune, in particolare l'ufficio competente per le Pari Opportunità, per quanto di competenza, collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.

3. La Commissione dispone di una pagina web istituzionale per la comunicazione e la pubblicazione delle attività e delle azioni che promuove. Le iniziative della Commissione saranno divulgate tramite tutti i canali di comunicazione istituzionali.

4. Alle/ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso.

Art. 8 - Albo delle persone interessate alle politiche di pari opportunità e di genere

1. Sarà istituito apposito Albo cui si potranno iscrivere tutte le persone interessate alle politiche di pari opportunità e di genere.

2. L'Albo sarà approvato con determinazione dirigenziale.

Art. 9 - Altri organismi di partecipazione

1. La Commissione, nel programmare ed espletare le proprie attività, può suddividersi in gruppi di lavoro, dotati di autonomia amministrativa ma in stretto raccordo con la presidenza della Commissione, per progetti mirati e per un più rapido e funzionale svolgimento dei propri compiti.

2. La Commissione:
 a. indice almeno una volta all'anno momenti di consultazione con esperte/i esterne/i individuate/i in relazione al tipo di iniziative proposte e, specificatamente alle funzioni definite nell'art. 3 c. 2 lettere a), tra coloro che sono iscritte/i all'albo di cui all'art. 8. La Commissione sarà supportata dall'Ufficio competente per le Pari Opportunità per tutti gli aspetti organizzativi necessari.

b. intrattiene, inoltre, rapporti con i tavoli di lavoro istituzionali già presenti all'interno del territorio e con le consulte di quartiere (ad es. alleanza per la famiglia).

3. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta, del Consiglio comunale, nonché Dirigenti Caposettore e funzionarie/i del Comune, amministratrici/amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti partecipati del Comune, ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi.

Art. 10 - Disposizioni finali e entrata in vigore

1. La procedura finalizzata alla nomina della Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili individuali con la composizione di cui al precedente art. 4 viene avviata entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento; nelle more della nuova nomina, rimane in carica la precedente Commissione in regime di prorogatio.

2. Contestualmente viene abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 dell'8 ottobre 2018.

3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Padova, da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.